

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1496

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 maggio 1969 (Stampato n. 332)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(RESTIVO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUSSO CARLO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(DE LUCA)

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 maggio 1969

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER
L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ
DELL'ISTITUTO

Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);
Considerato che l'articolo 2 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione
del diritto privato del 15 marzo 1940, con i successivi emendamenti, prevede che i privilegi e le im-
munità dell'Istituto, e dei suoi agenti e funzionari trovino la loro definizione con accordi da stipularsi
con i Governi partecipanti;

Hanno convenuto che i privilegi e le immunità di cui al suddetto articolo 2 dello Statuto organico
sopra richiamato debbano intendersi definiti nel modo seguente:

Articolo 1

SEDE

1. La Sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è stabilita nel Palazzo
Aldobrandini in Roma ad esso assegnato.

2. Il Governo italiano non può, senza il concorso del Consiglio di direzione dell'Istituto, destinare
neppure parzialmente ad altro uso la sede anzidetta.

Articolo 2

BENI, LOCALI ED ARCHIVI

1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono
esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi
relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione italiana.

2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che
sono in suo possesso, sono inviolabili.

Articolo 3

AGEVOLAZIONI FISCALI

1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi im-
posta diretta.

2. L'Istituto è parificato alle Amministrazioni statali italiane agli effetti delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.

3. Il materiale scientifico e culturale (libri, riviste, giornali, manoscritti e documenti vari), il
materiale e le attrezzature di ufficio importati dall'Istituto per usi inerenti ai suoi fini ufficiali, ivi
compreso il materiale destinato ad usi inerenti agli stessi fini, inviati all'Istituto da Governi o da Enti
a titolo gratuito o di contribuzione sono esenti da diritti doganali e da gravami relativi all'importazione.
Detto materiale non potrà essere alienato nel territorio della Repubblica italiana se non alle condizioni
stabilite dalle competenti Autorità italiane.

Articolo 4

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E VALUTARIE

1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e dà il suo appoggio affinché esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni.

2. L'Istituto è autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denuncia della relativa valuta alle autorità italiane.

Articolo 5

COMUNICAZIONI

L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Stato o Rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

Articolo 6

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI E AGENTI

1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi e immunità:

- a) immunità dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
- b) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;
- c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario Generale, i membri del Consiglio di Direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonché i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali.

I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli Affari esteri.

Articolo 7

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DEI FUNZIONARI

1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;
- b) esenzione — per i funzionari che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della funzione dell'Istituto — da ogni imposta diretta erariale o di enti locali sugli stipendi, emolumenti ed indennità che siano loro versati a titolo di remunerazione dall'Istituto:

c) diritto, per i funzionari che non siano di nazionalità italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali ed esenti da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purché l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione all'Istituto, e di esportare detti oggetti alle medesime condizioni al momento della loro partenza definitiva.

2. Le categorie dei funzionari dell'Istituto ai quali sono applicati i privilegi e le immunità previste dal presente articolo saranno determinate dal Presidente dell'Istituto, d'accordo con il Ministero degli Affari esteri.

3. I privilegi e le immunità di cui sopra sono concessi ai funzionari nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei medesimi.

L'Istituto avrà quindi il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecar pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

Articolo 8

Agli agenti ed ai funzionari indicati negli articoli 6 e 7 verrà rilasciata una carta speciale con l'indicazione della qualifica ufficiale e l'attestazione che essi godono, rispettivamente, dei privilegi e delle immunità specificate in detti articoli.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato all'Istituto che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dall'ordinamento italiano.

Fatto a Roma il 20 luglio 1967, in duplice esemplare.

Per il Governo Italiano

FANFANI

*Per l'Istituto Internazionale per
l'Unificazione del Diritto Privato*

ERNESTO EULA